



*Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia*

Presidenza e Segreteria

Prot. n. 6842/2010
AS/sb

Roma, li 01/12/2010

Spett.li
Consigli degli Ordini Provinciali
dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
LORO SEDI

Spett.li

Federazioni Regionali dei
Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
LORO SEDI

Presidente
ANCI
Dott. Chiamparino Sergio
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Presidente
UPI
Dott. Giuseppe Castiglione
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA

Presidente
CONFERENZA STATO REGIONI
Dott. Vasco Errani
Via Parigi, 11
00185 ROMA

E p.c. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Direzione Generale Affari Civili e delle
Libere Professioni
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Circolare n. 31/2010

Oggetto: Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di Pianificazione e studi propedeutici – Note di indirizzo

La particolare complessità e ampiezza della materia, a seguito anche dei numerosi quesiti che gli Ordini Provinciali rivolgono costantemente al Consiglio Nazionale, rende necessaria l'emanazione della presente circolare onde chiarire alcuni aspetti nodali delle competenze della nostra categoria in materia, quale



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

ausilio ed utile indirizzo, sia per gli iscritti che per gli Ordini provinciali e le Federazioni Regionali, per la corretta interlocuzione con gli Enti Locali e gli Uffici preposti alla attività di "pianificazione territoriale", nell'ipotesi in cui sorgano dubbi e perplessità sul ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale rispetto alle competenze. Ai fini della presente nota di indirizzo si assumono le seguenti definizioni:

• **Pianificazione Territoriale**

È l'insieme delle azioni che definiscono gli obiettivi e forniscono le linee di indirizzo dell'assetto di un determinato ambito territoriale. Le azioni sono articolate su componenti spaziali e su componenti sistemiche. Sono componenti spaziali: gli ambiti rurali e gli ambiti urbani; sono componenti sistemiche: le infrastrutture, l'ambiente, il paesaggio e i servizi.

• **Pianificazione Urbanistica**

È l'insieme delle azioni che determinano regole e modalità di gestione degli spazi urbani.

• **Pianificazione Rurale**

È l'insieme delle azioni che determinano regole e modalità di gestione degli spazi rurali.

• **Pianificazione Faunistica e Naturalistica**

È l'insieme delle azioni che determinano regole e modalità di gestione degli ecosistemi e delle relative componenti animali e vegetali.

• **Pianificazione Forestale**

È l'insieme delle azioni che determinano regole e modalità di gestione delle superfici boscate nonché la loro utilizzazione a fini economici o di conservazione e protezione dei suoli.

• **Pianificazione Paesaggistica**

È l'insieme delle azioni che determinano modalità comportamentali al fine di garantire l'organicità del sistema Paesaggistico dell'ambito territoriale.

Il governo del territorio nella sua più ampia accezione include la molteplicità di strumenti pianificazione disciplinati sia dalla normativa Nazionale che Regionale. La classificazione dei diversi livelli di pianificazione è stabilita, nel rispetto sia dell'Ordinamento delle autonomie locali ai sensi del D.lgs 267/2000 e succ. mod. ed int. e della normativa Nazionale in materia ambientale e Paesaggistica (D.lgs 42/2004 – Codice Urbani -e succ. mod. ed int. e D. lgs 152/2006 e succ. mod. ed int.) dalle Regioni. Il vigente Ordinamento della professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Legge 7.01.1976 n. 3, come modificata dalla Legge 10.02.1992 n. 152, annovera in maniera espressa tra le competenze degli iscritti:

- **(art. 2, comma 1, lettera c)** lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai imboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

(art. 2, comma 1, lettera q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

(art. 2, comma 1, lettera r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il

collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

(art. 2, comma 1, lettera s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

(art. 2, comma 1, lettera t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

(art. 2, comma 2). I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

(art. 2, comma 3). Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

(art. 2, comma 4). L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti."

L'esercizio di tale attività risulta essere configurato nelle competenze delle professioni regolamentate come stabilito dall'art. 8 e la parte seconda Titolo I del D.lgs 59 del 26 marzo 2010.

Le professioni regolamentate cui la legge demanda l'esercizio dell'attività di pianificazione sono:
Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Ingegnere civile ed ambientale.

Dal tenore delle norme sopra indicate e dalla relativa giurisprudenza, si ricavano le seguenti indicazioni:

a) Competenze condivise con altre categorie (Professione di Ingegnere civile ed ambientale e Professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista)

1. Il Dottore Agronomo e Dottore Forestale risulta titolare di piena competenza in materia di pianificazione territoriale, tenuto conto che le citate disposizioni delle lettere q) ed r) dell'art. 2 Legge 3/76 come modificate dalla L. 152/92 richiamano in via generale la competenza degli iscritti per tutte le tipologie degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, paesaggistica.

Va evidenziato, infatti, che le citate disposizioni delle lettere q) ed r) sono state modificate rispetto all'originario testo della Legge n. 3/76 dalla L. 152/92, con evidente intento del Legislatore di ampliare e completare le originarie competenze della categoria, per abbracciare tutta la materia della "pianificazione territoriale", prima riconosciuta con ambito più ridotto.


Ciò è avvenuto con il chiaro intento, emergente dalla relazione alla proposta di legge "Lobianco ed altri" n. 4816, presentata alla Camera dei Deputati nella seduta del 10.05.1990, portata all'approvazione della citata Legge n. 152/92 (modificativa della Legge n. 3/76) di stabilire il riconoscimento a livello normativo della ampia e piena competenza del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale nell'ambito degli strumenti del governo del territorio in materia di pianificazione e valutazione dei relativi interventi.

E' di tutta evidenza, quindi, il chiaro orientamento del Legislatore di ampliare e specificare la competenza in materia di pianificazione in tutte le sue componenti (urbane ed extraurbane).

2. Occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 2 terzo comma dell'Ordinamento, l'attività professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nel caso di Piani ove la componente delle trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali sia rilevante, può essere svolta, di norma, in gruppo multidisciplinare, "formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta."

b) Competenze Specifiche ed Esclusive

Nell'ambito dei contenziosi sorti in materia di "pianificazione territoriale" nella giurisprudenza amministrativa e dall'esame comparato dei diversi ordinamenti professionali si rinviene la statuizione che esiste una specifica ed esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali proprio per la redazione degli Studi di settore e di Piani zonali che compongono i Piani, redatti per disciplinare il particolare ambito ed utilizzo dello spazio rurale, dell'uso produttivo dei suoli e delle attività agricole e zootecniche, delle utilizzazioni e conservazione delle foreste, della funzione eco sistemica del territorio.



3



*Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ministero della Giustizia*

In particolare da una comparazione tra i diversi ordinamenti professionali emerge in modo chiaro ed inequivocabile che le competenze di seguito elencate ed evidenziate in **neretto** sono di competenza specifica ed esclusiva, e quindi riservata, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali:

“c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;

q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonal, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;


r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

Si raccomanda:

- l'osservanza delle disposizioni di legge sopra riportate da parte degli Enti Pubblici nelle attività di gestione degli strumenti di pianificazione e delle relative procedure amministrative.
- l'esercizio della funzione di vigilanza agli Ordini provinciali ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a e b) della L. 3/76 integrata dalla L. 152/92. .

Cordiali saluti.



Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti